

Avv. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

R. Corte di Cassazione

Ricorso alle Sezioni Unite

di

Ariano Eugenio

contro

Sindacato Prov. Fasc. Medici di Milano

ELENCO DEI DOCUMENTI

- 1° Buletta del 31 maggio 1939 N.5181 dell'eseguito deposito di L. 600.
- 2° Ricorso di Ariano Eugenio notificato il 5 giugno 1939 al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, con in calce la delega all'avv. Ivance Benomi.
- 3° Decisione impugnata della Commissione Centrale per le professioni sanitarie, notificata all'Ariano il 17 maggio 1939.
- 4° Copia conforme della sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, decisa e pubblicata nell'udienza del 10 novembre 1936 XV.

N. 2889 *11.10*

Il Sig. Avv. *Bonomi*

ha pagato L. *1/2* per diritto di chiamata nella Causa

tra *Ariano c. Sind. Fasc. Medici Milan*

Li *9* - GIU. 1939

L'Ufficiale Giudiziario
Benomi



N. 1181
della matrice
Mod. 72-A

AMMINISTRAZIONE DEL

UFFICIO REGISTRI ARTI GIUDIZIARI
del TRIBUNALE LI GIUSTIZIA

di **ROMA**

Il Signor Avv. Bonomi Franco con denaro proprio

ha pagato Lire Seicentomila
per ricorrere in Cass. - avverso la decisione
della Commissione Centrale Proposizioni
Sanitarie pubblicate il 30/3/1939
notif al ricorrente Eugenio Adriano

Per l'azienda dello Stato . . . L. 17.5.939
Per le aziende speciali . . .
No _____ Totale L. 601

Adm. 31.5.39
Il Procuratore
P. Gall

4 DIRITTO FISSO L. 0,16



146
155
2
Originale

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE
DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE
DI

ARIANO EUGENIO residente in Lodi, domiciliato eletti-
vamente presso il suo avvocato S.E. Ivano Bonomi,
Piazza della Libertà n. 4, Roma

contro

IL SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI MILANO
per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie pubblicata il 30
marzo 1939-XVII e notificata il 17 maggio 1939.

F A T T O

Il sig. Eugenio Ariano, essendo stato abilitato al-
l'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22
agosto 1915 n. 1311, fece istanza al Sindacato Medico
della provincia in cui esercita, e cioè al Sindacato
Provinciale Fascista dei Medici di Milano, per essere
iscritto nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati,
sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente
interpretazione data dalla Corte di Cassazione, in
sede penale - all'art. 367 lettera a del nuovo Testo
Unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico di Milano, con suo provvedimen-
to 27 ottobre 1937, respinse l'istanza dell'Ariano,

N. 6584		Esp.	
Belli	L.		
Sopr. 10% e quill.	>	160	
Originale	L.		
Accit. e rep.	>	915	
Copia	>	260	
Urgenza	>		
Trasferta	>		
Com.			
o post.		2-	
	L.	1355	
Riduz. 5%	>	70	
Restano	L.	1285	1285
Totale	L.	1445	
Spese postali	>	25	
Spesato da pagare	L.	1470	

Proventi Lire 1470

V.° con / copie
Il Cancelliere



depositati fogli *De A 18*
ulteranza N. *1329*
9 GIU. 1939 Anno XVII

IL CANCELLIERE
[Signature]

Deposito
9 GIU. 1939 Anno XVII

in delega in
alleg copia

Decisione in
lingua, e

licia secretaria
Coste di causa

ione e bollette
La di deposito

[Signature]

talchè questi ricorse, così come prescrive l'apposita legge, alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie. Istituitosi il giudizio, con la produzione di documenti e di memorie da parte dell'Ariano, e con repliche del Sindacato in difesa del suo provvedimento, la Commissione Centrale ha emesso il suo giudizio con la decisione in epigrafe, rigettando il ricorso dell'Ariano.

Contro tale decisione della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Ecc/me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art.32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935, n.184, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 983, e che suona così:

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione per incompetenza e eccesso di potere".

D I R I T T O

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospinti dalla guerra, si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.





Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrive che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati: quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie e spesso per ritardo nella presentazione della domanda - non poterono ottenere detto decreto. quale sorte doveva riservarsi a questi ultimi ?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova, gli edontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò al potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 947, il compito di raccogliere in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge:

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo:

- a) "coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924 n.1755, concernente lo esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto codesta Ecc/ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa poté esaminare la questione e risolverla nel senso che l'art.367 del.



Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alla
tesi degli odontoiatri.

- 5 -

La sentenza della Ecc/ma Corte di Cassazione porta la data 10 Novembre 1936 XV e il n.675. Essa è stata resa dalla Terza Sez.Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assoluzione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato. Tale sentenza noi alleghiamo in copia autentica al presente ricorso, perchè essa è la più esauriente confutazione della tesi accolta nell'impugnata decisione.

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto, che dettava una precisa norma interpretativa dell'art.367 del T.U. Sanitario, il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai Prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Milano, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunciata ora la Com-

missione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

11°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale: la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge della decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione, e cioè se il titolo dell'au-



torizzazione provvisoria è valido o meno all'autoriz-
zazione definitiva, e quindi - corollario obbligato-
all'iscrizione nell'albo.

-7-

E allora se diverse è la soluzione che della medesima questione hanno dato l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto della Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge pensile, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Cor-

te di Cassazione si sono ispirate ai criteri della sentenza stessa, e quindi - ~~confermando~~ ~~il~~ ~~giudicato~~ -
Può ora il Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che è dell'art. 367? Un giudice dell'autorità giudiziaria, può modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione: una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve perché il fatto dell'esercizio non costituisce reato. Il principio universalmente ammesso che spetta al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato scriveva un insigne maestro del diritto: si trova in una posizione eccezionale: "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nell'applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non tramodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è dispo-

sto che le pronunzie dei giudici siano, per volerle delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazioni, che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria. Dunque il contrario, ogni decisione quindi, sia di Commissione Amministrativa, sia di organi del potere esecutivo; sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un'eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

Il principio universalmente ammesso che spetti
 Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le rca/me Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi per quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art. 367 T.U., una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione. Una simile indagine è collegata quella circa l'eccesso di potere, non essendo dubbio che tale eccesso si deve riferire quando l'applicazione della legge è contraria-

riapiti concetti che l'hanno ispirata e allo scopo -
buis è diretta", oppure quando vi è in tale applicazione
un "travisamento dei fatti" ossia un errore palese.
(vedi Pappalardo, L'eccesso di potere. Nel 2° volume de-
gli Studi in occasione del centenario, del Consiglio
di Stato). Se pertanto noi potremo dimostrare che tut-
te le motivazioni della impugnata sentenza traggono
origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la
decisione impugnata è viziata da errore, il quale è
secondo un autorevole dottrina un elemento in cui può
concretarsi l'eccesso di potere. La Suprema Corte del
Sì legge nella decisione impugnata (pag. 10 quartadri-
ga) ed incompetenti. Per questo noi denunziamo la de-
"L'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie si-
"limitava a riportare integralmente la norma ecce-
"zionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 ot-
"tobre 1924 n. 1755". ed è stato giustamente non fosse ri-
L'errore di questa asserzione è dimostrabile con
la integrale riproduzione dei due articoli :

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755: Pos-
sono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ad eser-
citare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù
"di disposizioni anteriori a quelle del presente de-
"creto".

leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria:

- "Coloro che siano stati legalmente abilitati a tale
"esercizio in virtù di disposizioni anteriori al
"decreto legge 16 ottobre 1924, N. 1755".

- Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ora è questa diversità che ha richiamato l'attenzione dei magistrati. E' questa diversità letterale che costituisce quel "cenno espresso da cui deve trasparire la modifica" che la Commissione ha lamentato di non vedere, mentre era; ed è, a facile portata d'ogni attento lettore. Ed è proprio per questa diversa dizione, indice di un concetto diverso, che la Corte del diritto si è indotta ad indagare, secondo le norme dettate dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ha condotto la Corte di Cassazione :

- 1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione all'esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ad

"esso autorizzati in forza di disposizioni legislative anteriori."

2°)- Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915. Nè importa che tale disegno di legge non contenga la soluzione adottata nel T.U., ma un'altra concretata nell'ammissione di una prova; esso dimostra comunque, e cioè, agli effetti dell'indagine, era sufficiente, il proposito del legislatore di sistemare i dentisti abilitati dalla legge del 1915.

3°)-Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il T.U. ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito; onde il non averlo detto per i dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano ha motivato il suo provvedimento di ripulsa con alcuni argomenti, sui quali ha insistito anche nelle sue controdeduzioni, e cioè: che l'Ariano è munito di un titolo estero che non conferisce l'abilitazione in Francia e Colonie, che non ha provato il suo rimpatrio dell'estero e neppure l'esercizio pubblico e notorio della professione, e che fu per questo radiato dal registro delle professioni sanitarie. L'assunto del Sindacato mirava a negare all'Ariano anche il possesso legittimo di quella abilitazione cosiddetta provvisoria o temporanea, che è consentita dalla legge del 1915 e in base alla quale l'Ariano chiedeva la sua iscrizione.

Ora la Commissione centrale con la sua decisione ha chiaramente giudicato delle eccezioni del Sindacato e ha ritenuto, contrariamente all'assunto del Sindacato predetto, avere l'Ariano ottenuta l'autorizzazione di cui alla legge del 1915. A pag.8 dell'impugnata decisione (2° riga e seguenti) si legge: "Nei rapporti della situazione personale del ricorrente, sta di fatto che egli ottenne - è vero - l'autorizzazione provvisoria e temporanea". Questo giudizio della Commissione rimane. Esso conferisce il diritto

all'Ariano, ove siano adottati i principi della Corte di Cassazione nell'interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico di essere, senz'altro, iscritto nell'albo aggiunto, giacchè la legittimità della sua abilitazione cosiddetta temporanea o provvisoria è stata pienamente riconosciuta.

Con questa osservazione, che suffraga la seconda richiesta del presente ricorso, crediamo di dare anche la migliore e la più pratica risposta ai timori infondati ed eccessivi con i quali la impugnata sentenza della Commissione si prospetta una prossima invasione di dentisti negli albi aggiunti dei medici-chirurghi. La Commissione, infatti, che è prevalentemente composta di egregi sanitari, teme che sia consentita così una "ammissione meccanica" di dentisti che non offrono alcuna garanzia di capacità e possono quindi nuocere alla sanità pubblica. Invero non tutti coloro che richiedono l'iscrizione negli albi possono provare - come ha provato vittoriosamente l'Ariano - di essere nel possesso legittimo della così detta abilitazione temporanea del 1915, e il prudente esame della Commissione a questo riguardo sarà, per l'avvenire, la migliore garanzia che verranno prudentemente applicate le norme transitorie del Testo Unico nella interpretazione della Corte

del diritto; norme che, per il loro stesso carattere di transitorietà, hanno ufficio di collegare, con la più umana comprensione, un periodo di larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE.

annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitaria segnata col n.80, pubblicata il 30 marzo 1939-XVII°, e notificata all'Ariano il 17 maggio stesso anno.

Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano di iscrivere Eugenio Ariano ~~del~~ nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione ai sensi dell'art.3 ultimo comma del R.D.L. 5 marzo 1935 n.184, convertito nella legge 27 maggio 1935 n.983;

con tutte le conseguenze di legge.

Roma 1° giugno 1939-XVII

Avv. Ivarone Saruni

Si producono:

a) Bolletta del deposito di lire seicento versate all'Ufficio del Registro-atti giudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia) il giorno 31-5-1939-XVII e portante il n. 5181

b) Copia della sentenza della Corte di Cassazione del

10 novembre 1936 n. 675.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Eugenio Ariano residente a Lodi nomino a mio procuratore speciale l'avv. S.E. Ivano Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avanti la ecc. Corte di Cassazione (Sez. Unite) per ottenere l'annullamento della decisione n. 80 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie pubblicata il 30 marzo 1939 e notificata il 17 maggio stesso anno, conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede, notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la Suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivano Bonomi, Piazza della Libertà, 4.

Car. VINCENTI
UFFICIALE
R. CORTE
Telef. 86-43

Roma, 1° giugno 1939-XVII

Eugenio Ariano

Si certifica autografa la firma del ricorrente sig; Eugenio Ariano.

Roma, 1° giugno 1939



Autenticata una copia per notifica
Ivano off. h.



Atto di notifica

In Milano, oggi *cinque* giugno 1939 XVII;

Richiesto dal sig. Ariano Eugenio, di Lodi, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Libertà n. 4; presso il sig. Avv. S. Ecc. Ivano Bonomi;

Io sott. Ufficiale Giudiziario addetto alla R. Corte d'Appello di Milano, ho notificato al Sindacato Pro-

SILVANO
GIUDIZIARIO
D'APPELLO
MILANO

vinciale Fascista dei Medici di Milano, copia del presente ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con elenco dei documenti; tra cui bolletta del deposito di lire seicento versate all'ufficio registro di Roma e con in calce questo mio atto di notifica.

Silvano uff. G.

Copia di quanto sopra ho notificato al predetto Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano al-

la sede dello stesso in Piazza Duomo n. 20, ivi consegnandola a Franca Marzù, impiegata presso

il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici, in assenza del segretario provinciale Prof. Bassini Carlo

IL COMMESSO AUTORIZZATO

Emilio Naji

Milano, il 5 GIU. 1939 - XVII

Ufficiale Giudiziario della R. Corte d'Appello,

Vincentino Silvano

3

IN NOME DI SUA MAESTA'
VITTORIO EMANUELE III°
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R.D.L. 5 marzo 1935 N.184, convertita nella legge 27 maggio 1935 N. 983, é così composta :

- I°= Presidente = S.E.Caruso Gr.Uff. Domenico
- 2°= Componente = On. Carapelle Aristide
- 3°= " = On. Tallarico Giuseppe
- 4°= " = Prof. Gaifami Paolo
- 5°= " = Comm. Berardi Corradino
- 6°= " = Dott. Boti Alberto
- 7°= " = Comm. Tedeschi Francesco
- 8°= " = Dott. Bonifazi Ottavio

ha pronunciato nell'adunanza del 14 novembre 1938 XVII la seguente

DECISIONE

sul ricorso prodotto da : ARIANO EUGENIO, residente a Lodi (Milano) Via Magenta n.30.

FATTO

Con ricorso regolarmente presentato e notificato il Sig. Eugenio Ariano impugna il provvedimento 27 Ottobre 1937 del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, col quale venne respinta la domanda di Lui, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dell'albo professionale dei dentisti.

Motivi del rigetto furono :

- I°= Che la domanda non era corredata dai documenti comprovanti il titolo di studio, né il rimpatrio dall'Estero, a tenore dell'Art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915 N° 1315 , né l'esercizio pubblico e notorio della professio-

- ne a tenore dell'art. I del D.L. 22 marzo 1923 N. 795 ;
- 2°= Che, sebbene iscritto nel 1919 nel registro delle professioni sanitarie del Comune di Lodi, a norma dell'articolo 65 del regolamento sanitario 3 febbraio 1901 N°45, era stato radiato dal registro stesso.
- 3°= Che, infine, il titolo di cui dichiarava di essere munito diploma dell'Ecole Dentaire Francaise di Parigi, non era titolo abilitativo della professione in Italia, né nella stessa Francia.

Il ricorrente produsse in questa sede i documenti di cui il Sindacato rileva la mancanza e narra quanto segue : Nel 1911 si trasferì da Torino a Parigi, dove ottenne in data 5 marzo 1914 il Diploma dell'Ecole Dentaire. Da Parigi si recò nel Principato di Monaco, dove esercitò pubblicamente e senza ostacoli la professione, finché nel 1916 non venne chiamato alle armi in Italia. Rientrò in Patria e servì da soldato di Sanità dal 4 maggio 1916 al 16 maggio 1919 nell'Ospedale di Riserva di Lodi, Reparto Odontoiatrico.

Ritenendosi autorizzato all'esercizio professionale in virtù dell'art. 3 del Decreto legislativo 22 Agosto 1915 n. 1311, chiese ed ottenne la registrazione del diploma; il quale fu registrato :

- a) nell'Ufficio d'Igiene di Roma il 27 gennaio 1919
- b) il 24 marzo 1919 nel registro del Comune di Lodi e il 29 marzo 1919 nel Registro della Prefettura di Milano. Da quel tempo esercitò in Lodi la professione di dentista.

Intervenuto il R.D.L. 22 marzo 1923 N. 795, fece domanda per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio professionale.

La domanda venne però respinta. Non impugnò il provvedimento di rigetto - come altri fecero - avanti al Consiglio di Stato. Ma, intervenuta la decisione 25 ottobre 1929 di quel Consesso sui ricorsi riuniti Gerardi ed altri, ripresentò la domanda di omologazione definitiva. Il Ministero però non trovò modo a provvedere, perché l'istanza era

fuori termine.

Afferma che per superare la questione relativa al termine, produsse con altri ricorsi al Consiglio di Stato, il quale, con decisione 3 marzo 1936 n°72 sul ricorso Schippa ed altri, confermo il carattere perentorio del termine.

Intanto, a seguito del provvedimento che gli negava la autorizzazione definitiva, veniva in data 20 marzo 1924 radiato dal Registro di Lodi.

Contro il provvedimento di radiazione assume che produsse ricorso al Consiglio di Stato chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Il Consiglio, con decisione 2 marzo 1935 avrebbe accolta la domanda di sospensione. In base a questa pronunzia riprese l'esercizio professionale malgrado che mancasse dell'autorizzazione definitiva ritenuta necessaria ai sensi del R.D.L. del 1923 predetto.

Sopravvenuta la sentenza 10 novembre 1936 della Cassazione del Regno - Sede Penale, la quale, in occasione del ricorso Benatti si era pronunziata nel senso che i dentisti muniti di diploma estero, provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale in forza del Decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 N.1311, anche se non ebbero accordata l'abilitazione definitiva, ai sensi del D.L. 22 marzo 1923 N°795, dovevano considerarsi abilitati ad esercitare l'odontoiatria nel Regno, in virtù dell'art. 367 delle disposizioni transitorie del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 N.1265, il ricorrente presentò al Sindacato domanda di iscrizione nell'Albo aggiunto: domanda che, come si è detto, venne respinta per mancata produzione dei documenti giustificativi, perché radiato dal registro nel 1924 e perché il diploma dell'Ecole Dentaire, non era, per se stesso, titolo abilitativo all'esercizio professionale.

Il ricorrente, quando ai motivi del rigetto della sua domanda di iscrizione nell'albo, fondati sul mancato corredo di documenti giustificativi produce a questa Sede :

- a) la copia conforme - con la registrazione avvenuta nel 1919 - del diploma dell'Ecole Dentaire di Parigi .
- B) Gli atti comprovanti il rimpatrio, per causa della guerra e l'esercizio pubblico e notorio della professione in Lodi, dal 1919 al 1924. Quanto al valore abilitativo del diploma osserva che tale valore venne già riconosciuto all'atto della registrazione nel 1919, con concorso della Autorità sanitaria governativa che, dopo ciò, non sia lecito rifare il giudizio indagando sul valore intrinseco del titolo considerato che tale indagine non doveva fare nemmeno il Ministero dell'Interno in occasione della revisione disposta dal Decreto Legge del 1923, come ha riconosciuto la decisione 25 ottobre 1929 della sezione IV del Consiglio di stato. Ma quand'anche sia per riconoscersi al Sindacato tale facoltà di intrinseca indagine del titolo, assume che ad esso debba riconoscersi la forza abilitativa.

Il Sindacato avrebbe dovuto indagare se nel marzo 1914 data del rilascio del diploma, questo consentiva in Francia e Colonie , l'esercizio professionale e se per caso avesse la capacità potenziale di diventare valido in virtù delle leggi sanitarie e disposizioni transitorie di cui é piena la legislazione di tutti i Paesi.

Il valore abilitativo del titolo sarebbe stato è per altro - confessato dallo stesso Ministero dell'Interno nella relazione 25 aprile 1933 premessa al disegno di legge presentato per la sistemazione di alcune categorie di dentisti pratici.

Afferma che il diploma sarebbe valido in altri paesi d'Europa, come il Principato di Monaco, La Grecia, la Tunisia, il Belgio, ed altri Stati minori. Il valore abilitativo

del titolo, per altro, venne confermato dalla Cassazione del Regno, con la sentenza 10.novembre 1936e in obbedienza a questa pronunzia il Sindacato non poteva negare l'iscrizione.

Chiede una pronunzia riparatrice e l'ordine di sua iscrizione nell'albo.

Ha controdedotto il Sindacato Provinciale, concludendo pel rigetto del ricorso, soprattutto in considerazione della inidoneità del titolo, di cui l'Ariano ha il possesso, all'esercizio della professione di odontoiatra. Conferma che il diploma dell'Ecole Dentaire non conferisce l'abilitazione in Francia e Colonie. Il fatto che potesse abilitare in altri paesi, oltre che non dimostrato, non ha rilievo ai fini dell'esercizio in Italia.

Ciò premesso, in fatto, la Commissione osserva

in diritto

Che il provvedimento impugnato non merita censura considerato che il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti normali indicati ai numeri 4 e 5 dell'art. 5 del R. D. L.

5 marzo 1935 N.184, né i requisiti eccezionalmente ammessi dall'ultima parte dell'art. I del R. D. L. 16 ottobre 1924 N. 1755e dalla lettera A) dell'art. 367 del Testo unico 27 luglio 1934 N.1265 delle leggi sanitarie.

Di regola, onde aver diritto ad essere iscritti all'Albo professionale, è indispensabile il possesso del titolo accademico dato o (se estero) confermato in una Università od altro istituto di istruzione superiore del Regno a ciò autorizzato, ed avere superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (V.art.5 numeri 4 e 5 del R. D. L. 5 marzo 1935N. 184).

A questa norma generale fa due eccezioni l'art. I del R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755, contenente disposizioni speciali concernenti l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria. Premesso che "nessuno può esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria se non abbia superato l'esame di Stato in medi-

cina e chirurgia " fa eccezione : a) per coloro che sono stati laureati in medicina e chirurgia a tutto dicembre 1923; b) per coloro che erano stati già legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle dello stesso R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755 .

Di queste eccezioni tenne conto il Testo Unico 27 luglio 1934 N.1265 che, per quanto concerne gli odontoiatri , le trasfuse nell'art. 367 delle norme transitorie.

E' pacifico ed ammesso dallo stesso ricorrente che egli manca dei requisiti generali e normali.

Esso domanda l'iscrizione in virtù della norma eccezionale che consente l'esercizio professionale a coloro i quali, come si esprimono gli art. 1 e 367 citati, sono stati legalmente abilitati per effetto di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 ottobre 1925 N. 1755

Tali disposizioni consistono :

1°= Nel Decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra .

L'art. 3 consentiva ai cittadini italiani , rimpatriati o rifugiati in occasioni ed in conseguenza della guerra , muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati dai relativi diplomi.

2°= Nel R.D.L. 22 marzo 1923 N.795. Questo provvedimento legislativo, che mirava a favorire la condizione dei professionisti previsti dall'art. 3 del Decreto Legge 22 agosto 1915 N. 1311, la cui autorizzazione provvisoria cessava concettualmente di effetti col cessare della causa per cui era stata concessa (guerra mondiale : "durante la guerra"), stabilì che coloro i quali avevano esercitato pubblicamente e notoriamente la professione nel Regno a norma del Decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 N. 1311, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'eserci-

zio professionale.

Nell'art. 3 il R.D.L. specificava le condizioni e le norme per cui l'autorizzazione definitiva poteva essere data e cioè : Decreto del Ministro dell'Interno da emanarsi su analoga proposta di una speciale Commissione da nominarsi dal Ministero stesso di concerto con quello dell'Istruzione pubblica.

Ed a conclusione delle norme eccezionali predette , nell'ultimo comma dell'art. 3 espressamente dichiarava che il decreto del Ministero teneva luogo agli effetti della iscrizione dell'albo dell'ordine del Diploma professionale. di cui all'art. 3 della legge 10 luglio 1910 N. 455 che fissava le norme per gli ordini dei sanitari.

Ai fini della presente controversia sono da trarsi dalle premesse disposizioni eccezionali i seguenti corollari :

- 1°) l'autorizzazione consentita dall'art. 3 del Decreto luogotenenziale del 1915, secondo lo spirito del Decreto stesso, era concettualmente limitata al periodo della guerra mondiale ("durante la guerra")
- 2°) cessato il periodo di guerra, veniva a mancare con la cessazione della causa, la ragione che la giustificava.
- 3°) che, per conservare l'effetto dell'autorizzazione temporanea , era necessario l'intervento dell'autorizzazione definitiva, espressa nella forma del decreto ministeriale a tenore del R.D.L. del 1923.
- 4°) che il rapporto legale di abilitazione eccezionale consisteva non soltanto nell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 3 del Decreto luogotenenziale del 1915, ma anche e soprattutto nell'operazione conclusiva consistente nell'autorizzazione definitiva.
- 5°) che quando l'art. 1 e 367 citati parlano di odontoiatri "legalmente abilitati" dalle disposizioni anteriori al 16 ottobre 1924" non possono che riferirsi se non a coloro che subirono l'intero processo legale di abilitazione eccezionale e cioè a quelli che, ottenuta la

autorizzazione provvisoria, ottennero poi quella definitiva

Nei rapporti della situazione personale del ricorrente, sta di fatto che egli ottenne - é vero - l'autorizzazione provvisoria e temporanea, non ottenne quella definitiva, per cui decadde del godimento degli effetti della prima ed ora non può essere considerato fra i " legalmente abilitati " , di cui parlano l'art. I del R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755 e l'art. 367 delle disposizioni transitorie comprese nel Testo Unico delle leggi sanitarie 1934, e nemmeno può oggi, per la decadenza, considerarsi come provvisoriamente autorizzato ai sensi del decreto luogotenenziale del 1915.

Egli tuttavia col ricorso ritiene e sostiene :

- 1°) che l'autorizzazione provvisoria conservi tuttora la efficacia abilitativa, per cui egli si considera tra i "legalmente abilitati" di cui parla l'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie.
- 2°) che tale efficacia sia legislativamente confermata dall'art. 367 predetto, in quanto reputa che esso abbia modificato lo stato di diritto precedente per lo scopo pel quale la norma sarebbe stata emanata, quello cioè di sanare la situazione professionale - legalizzandola - di coloro che, ottenuta l'autorizzazione dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 1915, non ottennero, per cause diverse, l'autorizzazione definitiva.

A sostegno della sua tesi afferma che vi sia relazione tra l'art. 367 citato e un progetto di legge presentato nel 1933 al Parlamento e poi ritirato dal Governo con la supposta intesa di trasfondere la sanatoria ivi contemplata nel Testo Unico delle leggi sanitarie di prossima emanazione.

Si fa forte poi, della sentenza 10 novembre 1936 della Cassazione Penale del Regno, cennata in narrativa, e conclude per la sufficienza dell'autorizzazione provvisoria ai fini della iscrizione attuale nell'albo.

I presupposti, da cui parte il ricorrente, e le ragioni addotte per cononestare la sua tesi, sono del tutto privi di fondamento.

Arbitrario e contrastante con la parola e con lo spirito delle disposizioni di legge concernenti la materia é il ritenere che possa conservare giuridici effetti la semplice autorizzazione provvisoria. Con ciò il ricorrente spezza in tronco il rapporto di abilitazione legale che le leggi avevano predisposto in via affatto eccezionale, quel che é peggio, con l'effetto di sopprimere la parte più delicata ed interessante del rapporto, costituita dalla guarentigia della revisione disposta dal R.D.L. del 1923, che portava alla conclusione del processo abilitativo con l'autorizzazione definitiva integrata nel decreto ministeriale che unicamente poteva tener luogo - per espresso precetto - del diploma professionale.

Non meno arbitraria e contraddittoria, in fatto e in diritto, con la parola e lo spirito della legge, é la supposizione che il legislatore, con la norma transitoria dell'art. 367 del Testo unico delle leggi sanitarie, pur riferendosi espressamente ai " legalmente abilitati " in virtù di disposizioni anteriori al R. D. L. 16 ottobre 1924 N. 1755, abbia inteso modificare lo stato precedente del diritto, quale é stato avanti rimevato , nel senso che abbia definito quali legalmente abilitati i provvisoriamente autorizzati a tenore dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 1915 , nonché l'altra presupposizione che con la formula adottata con l'art. 367 abbia introdotto il concetto dominante del disegno di legge presentato il 25 aprile 1933 tendente a sistemare la posizione di alcune categorie di dentisti pratici, disegno che non fu portato allad discussione parlamentare.

E' infatti, da notare che l'art. 367, nel significato grammaticale e logico delle parole con cui si esprime la norma; non rivela alcuna intenzione di modifica dello stato di diritto precedente e tanto meno di modifiche nel senso indicato dal ricorrente a detrimento della sanità pubblica in conseguenza della soppressione della garanzia della revi-

sione dei provvisoriamente autorizzati.

La modifica sarebbe stata di così grave portata che meritava di farla almeno trasparire da un cenno espresso.

L'art. 367 invece si limitava a riportare integralmente la norma eccezionale contenuta nell'art. I del R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755 e quindi ai due decreti del 1915 e del 1923 che formano una unità organica inscindibile al fine di integrare il rapporto eccezionale dei legalmente abilitati.

L'art. 367, poi, contrariamente a quanto crede il ricorrente, non traduce nemmeno in parte quanto formava oggetto del disegno di legge 1933, il quale, per altro, non soltanto non rinunciava alle garanzie del controllo dei requisiti, onde poter continuare l'esercizio professionale, ma lo istituiva più severo ed efficace.

Per quanto poi riflette l'autorevole pronuncia della Cassazione Penale sul caso Benatti, invocata dal ricorrente a giustificazione della sua domanda, si osserva che essa non può vincolare né il Sindacato, né questo Collegio nell'esame del punto di diritto se può o non può essere iscritto nell'Albo ed esercitare la professione odontoiatrica chi ebbe agli effetti dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 1915, l'autorizzazione provvisoria ma non conseguì quella definitiva.

La portata sostanziale della invocata sentenza del Supremo Consesso giudiziario è limitata al riconoscimento che, dal punto di vista della responsabilità penale costituisce elemento discriminante del reato di esercizio abusivo di professione sanitaria la circostanza che l'imputato aveva ottenuto, a suo tempo, l'autorizzazione provvisoria. Questione questa che né il Sindacato provinciale né la Commissione sono chiamati ad

esaminare essendo la loro indagine limitata a conoscere se il postulante abbia o non i requisiti legali per essere iscritto nell'Albo.

E da questo punto di vista in ordine al quale é competente - sebbene non sfugga al Collegio la connessione tra la motivazione della sentenza e la questione speciale che esso é chiamata a risolvere - non può, in coerenza alla interpretazione letterale e logica delle disposizioni di legge che regolano la materia ed in coerenza con gli interessi superiori e prevalenti della salute pubblica che le disposizioni stesse sono dirette a tutelare, che riconoscere l'invalidità del semplice titolo di autorizzazione provvisoria ai fini della iscrizione nell'Albo.

L'effetto, invero, della soluzione contraria sarebbe :

a) l'ammissione meccanica all'esercizio professionale di quanti ottennero per necessità pubbliche temporanee la autorizzazione provvisoria senza quel necessario controllo disposto dal R.D.L. 22 marzo 1923 n.795; b) l'ammissione implicita , a detrimento degli interessi generali, di una rinuncia di una garanzia di controllo, rinuncia che invano si cerca fra le norme che regolano la materia.

Il che, d'altro verso, sarebbe tanto più grave in quanto lo stesso valore intrinseco abilitativo di alcuni titoli si studio esteri, esibiti dai provvisoriamente autorizzati, é con fondamento contestato.

Atteso che per le premesse considerazioni il ricorso debba essere respinto :

PER TALI MOTIVI

la Commissione suddetta respinge il ricorso come sopra proposto da Eugenio Ariano.

Così decide nell'adunanza suddetta.

IL PRESIDENTE RELATORE
Firmato Domenico Caruso

IL SEGRETARIO
Firmato M. Morrica

Depositata in Segreteria per la pubblicazione
il giorno 30 marzo 1939 XVII.

(timbro) IL SEGRETARIO
F.to M. Morrica

Per copia conforme per uso amministrativo

LODI 17 MAG 1939 Anno XVII IL SEGRETARIO CAPO

[Handwritten signature]



*Notificata oggi al sig. Ariano Legnani
comparsa allo stesso sig. Ariano.*

Loi 17 MAG. 1939 Anno XVII

*Il primo Comandante
Mauricucci*





Adel Carboni

S.U.

1457
39

Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Udienza 1° febbraio 1940

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
c. l. 16
ROMA 24 GEN. 1940 XVIII
Il Cancelliere

16 *16 rdc.*
[Signature]

MEMORIA RIASSUNTIVA

per

EUGENIO ARIANO — *ricorrente*

contro

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI MILANO

per annullamento

della decisione 30 marzo 1939-XVII, n. 80, della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

8

La decisione N. 80, emessa su ricorso Ariano e qui impugnata (fra le molte analoghe decisioni della Commissione suindicata, essa è la più ampia e motivata, tutte le altre essendo una parafrasi o un breve riassunto della stessa) venne notificata, a cura del collegio giudicante, all'interessato, al Prefetto e al Procuratore del Re della provincia dove risiede il ricorrente.

1/2

Ma, nei trenta giorni prescritti dall'art. 32 del D. L. 5 marzo 1935-XIII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, non hanno ricorso nè il Prefetto, nè il Procuratore del Re, i quali, del resto, non sono mai intervenuti nella controversia.

Ha ricorso invece l'interessato, con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, notificato (nell'assoluto silenzio della legge) al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, il quale si è costituito per resistere. Il ricorso si fonda su due motivi, incompetenza ed eccesso di potere, indicati e svolti nel ricorso stesso.

Questo per quanto riguarda l'aspetto procedurale. Quanto alla materia del ricorso, essa riguarda la posizione giuridica dei dentisti pratici, muniti di diplomi esteri.

Con la legge 31 marzo 1912 si prescrisse per l'esercizio della odontoiatria la laurea in medicina e chirurgia. Successivamente però ai dentisti non laureati, ma forniti di diplomi esteri, si usò un particolare riguardo. E' opportuno riprodurre con esattezza le varie disposizioni legislative che furono proposte o emanate in questa materia.

PROVVEDIMENTO DEL 1915.

Durante la grande guerra, e per favorire il rimpatrio dei sanitari (non quindi dei soli dentisti) che si trovavano all'estero,



— 3 —

muniti di diplomi esteri, si emanò il Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1915 n. 1311, che con l'art. 3 così dispone:

« E' concesso ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel
« Regno in occasione e in conseguenza della guerra, muniti di
« diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di eser-
« citare nel Regno la professione cui sono abilitati dai relativi
« diplomi.

« Il godimento di questa concessione è subordinato alla pro-
« va da fornirsi dagli interessati della qualità di cittadino ita-
« liano e di rimpatriato o rifugiato in conseguenza e in occasio-
« ne della guerra, e alla preventiva registrazione del diploma a
« norma dell'art. 65 del reg. gen. sanitario del 3 febbraio 1901,
« n. 45 ».

DISPOSIZIONI DEL 1923 E 1924.

Nel 1923 il Governo, per sistemare definitivamente il personale sanitario proveniente dall'Estero, vi provvede con R. D. L. 22 marzo 1923, n. 795, disponendo che tutti coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, avessero esercitato pubblicamente e notoriamente la loro professione nel Regno a norma dell'art. 3 del succitato D. Lt. 22 agosto 1915, n. 1311, potevano definitivamente venire autorizzati a continuare nel Regno l'esercizio professionale. L'autoriz-

zazione sarebbe stata concessa dal Ministero dell'Interno, che avrebbe consultata una speciale Commissione.

Successivamente con Decreto-legge 16 ottobre 1924 si ribadì essere la laurea in medicina e chirurgia requisito necessario per l'esercizio della odontoiatria, facendo però salvi i diritti acquisiti.

L'articolo primo di tale disposizione suona così:

« Nessuno può esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria se non abbia superato l'esame di Stato in medicina e chirurgia, salvo i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1923, e da coloro CHE SONO LEGALMENTE ABILITATI ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle del presente decreto ».

PROPOSTE LEGISLATIVE DEL 1933.

Il 25 aprile 1933 il Capo del Governo Ministro degli Interni presentava al Parlamento un disegno di legge con questo titolo: « Sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti « pratici ». (Camera dei Deputati, XXVIII legislatura, Documento N. 1711. Fra le sette categorie di dentisti pratici da sistemare, era compresa quella dei diplomati all'estero che, per cause diverse, non avevano potuto ottenere l'autorizzazione pre-



vista dal decreto-legge 22 marzo 1923. La relazione al disegno di legge così giustificava la proposta:

« In seguito all'interpretazione letterale data dal Consiglio
« di Stato, alle disposizioni contenute nei citati decreti, in oc-
« casione di ricorsi prodotti dagli interessati, molti dentisti che,
« secondo lo spirito della Legge, non avrebbero potuto benefi-
« ciare delle disposizioni medesime, ottennero tuttavia l'auto-
« rizzazione definitiva. Rimase quindi escluso dalla convalida
« del titolo provvisorio un esiguo numero di dentisti i quali,
« meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi
« del Ministero.

« E' sembrato quindi equo comprendere nel presente prov-
« vedimento legislativo anche costoro fra i quali, è opportuno
« rilevare, sono alcuni che, ove fossero rimasti all'Estero, avreb-
« bero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti
« come, infatti, è avvenuto in Francia, per i diplomi dell'*Ecole*
« *Dentaire* ».

Con l'art. 1 di tale disegno di legge si autorizzava a conce-
dere, in seguito ad una prova per esami, l'abilitazione all'eser-
cizio della odontoiatria ai dentisti già abilitati dalla legge del-
l'agosto 1915 ma non definitivamente abilitati secondo le norme
della legge del marzo 1923.

LA LEGGE DEL 1933 E IL TESTO UNICO.

Il ricordato disegno di legge non giunse alla discussione. Invece con legge 6 luglio 1933 n. 947, il Parlamento delegò al Governo del Re i poteri legislativi, in materia sanitaria, dandogli facoltà, non solo di raccogliere e coordinare in testo unico le varie leggi sanitarie, ma anche di modificarle e integrarle.

Il Testo Unico (approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nelle disposizioni transitorie, contiene all'art. 367 la seguente disposizione:

« Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della
« protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della
« professione di medico-chirurgo:

« a) coloro che SIANO STATI LEGALMENTE ABILI-
« TATI a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al de-
« creto legge 16 ottobre 1924, n. 7755, concernente l'esercizio
« della odontoiatria e protesi dentaria ».

DIZIONE DIVERSA, CONCETTO DIVERSO.

Avendo sotto gli occhi le varie disposizioni legislative è facile constatare:



— 7 —

1° Che la disposizione contenuta nell'art. 367 lettera *a* del Testo Unico non è affatto identica a quella contenuta nell'art. 1 del Decreto-legge 16 ottobre 1924. Nel Testo Unico si parla di coloro che *siano stati abilitati*, mentre nel decreto del 1924 si parla di coloro che *sono abilitati*.

2° La sequenza dei provvedimenti e delle proposte legislative lascia credere che il legislatore abbia voluto, come ne aveva facoltà, innovare in questo campo. Infatti, poco prima, aveva manifestata l'intenzione di sanare (pur con un diverso procedimento) la situazione di quella categoria di dentisti.

Insomma, dizione diversa significa concetto diverso. Non è accoglibile la tesi esposta da un commentatore certo autorevole, secondo la quale « queste differenze di linguaggio legislativo non sono intenzionali ». Per giustificare queste... distrazioni del legislatore, quel commentatore ha dovuto deplorare che « il legislatore moderno sia troppo affaccendato nel suo immane lavoro per accorgersi della differenza fra un *sono* e un *siano stati* ».

Ma il magistrato, interprete della legge, ha il dovere di accorgersi della differenza e deve quindi ricercare quale sia l'esatto significato e la precisa portata della disposizione legislativa, che non può essere (per la serietà stessa del legislatore) l'effetto di una deplorable distrazione.

Ed è proprio questo che, dopo averlo chiesto ad una Sezione di questa Ecc.ma Corte (la quale ha confermato autorevolmente la nostra interpretazione) noi chiediamo ancora a co-
teste Ecc.me Sezioni Unite.

L'ART. 367 DEL TESTO UNICO.

Per l'esatta interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle Leggi sanitarie noi seguiremo le norme stabilite nelle Preleggi, e cioè:

- a) attribuiremo alla disposizione legislativa il senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse;
- b) accerteremo l'intenzione del legislatore;
- c) avremo riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe.

L'art. 367 usa le parole « *siano stati legalmente abilitati* », e così si discosta dalla disposizione del 16 ottobre 1924 che usa le parole: « *sono legalmente abilitati* ». Nelle due disposizioni è mutato il tempo dei verbi, mentre per il resto esse sono identiche. Dunque se si è mutato il tempo verbi vuol dire che si è voluto introdurre un altro e diverso concetto. E precisamente questo, che si deduce dal significato e dalla connessione delle parole: *chi è stato* abilitato da disposizioni precedenti, sia con-

siderato abilitato. Ossia chi è stato abilitato una volta, per una qualunque delle disposizioni precedenti, lo resti..

Si è voluto da taluno supporre (ma le supposizioni sono sempre arbitrarie) che quella sostituzione del « siano stati » al « sono » dipenda dalla circostanza che mentre nel 1924 il fatto della conseguita abilitazione legale era attuale, nel 1934 era lontano. Ma l'argomento non regge. L'autorizzazione doveva avvenire, *entro un breve termine*, secondo il disposto del decreto 23 marzo 1923, per cui nell'ottobre 1924 il fatto della conseguita abilitazione era già, ai fini grammaticali, altrettanto remoto quanto dieci anni più tardi.

La verità è questa: che l'uso del « sono » o del « siano stati » non riflette la vicinanza o la lontananza del fatto specifico della abilitazione, ma traduce due concetti diversi. Se si volevano ammettere soltanto coloro che avevano ottenuto l'autorizzazione ai sensi del decreto del 1923 si doveva dire « sono »; se si voleva, invece, ammettere anche coloro che da disposizioni precedenti erano stati, una qualunque volta, legalmente abilitati, si doveva dire « siano stati ». Il Testo Unico avendo adottato questa dizione ha voluto esprimere un nuovo concetto e una nuova volontà.

Nel dubbio soccorre, secondo le norme delle Preleggi, l'accertamento delle intenzioni del legislatore. Ora è indubitabile che intenzione del legislatore, nell'aprile del 1933 (cioè un anno prima dell'emanazione del Testo Unico) era di sanare la con-

condizione di talune categorie di dentisti pratici, fra cui quella di coloro che, pur abilitati dalla legge del 1915, non erano in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla legge del 1923. Il passo della relazione del disegno di legge 25 aprile 1933, sottoscritta dal Capo del Governo, dimostra chiaramente quali fossero le intenzioni del Governo a cui il Parlamento delegava — proprio in quei giorni — i pieni poteri per modificare, integrare e raccogliere in Testo Unico le varie leggi sanitarie.

Si è osservato che con quel disegno di legge il legislatore si proponeva di sanare la situazione dei dentisti pratici mediante una prova per esami, e che le categorie che avrebbero beneficiato di quella legge sarebbero state non una ma sette. Ma ciò non infirma il nostro argomento, anzi lo rafforza. Noi dobbiamo ricercare l'intenzione generica del Governo, e questa intenzione era *per la sanatoria e non per l'immutabilità delle disposizioni precedenti*. Che se poi, con la disposizione transitoria del Testo Unico, il Governo non ha fatto ricorso alla sua soluzione preferita (prove per esami), ma ha risolto con un piccolo ritocco una piccola questione, ciò è appunto spiegabile col fatto che non si sono sanate tutte le sette categorie di dentisti, ma solo una, che (come si legge nella relazione del Capo del Governo, più sopra riprodotta) comprende « *un esiguo numero di dentisti, i quali, meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero* ».

Resta da esaminare, per l'esatta interpretazione dell'arti-

colo 367, quale sia stato il comportamento del legislatore in casi simili e in materie analoghe.

Fra i sanitari diplomati all'estero e rimpatriati in occasione della guerra non ci sono soltanto gli odontoiatri, ma i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti. A tutti costoro la legge del 1915 ha conferito la abilitazione in Italia, abilitazione che la legge 22 marzo 1923 voleva venisse confermata da un decreto del Ministro dell'Interno. Nelle disposizioni transitorie del Testo Unico queste categorie di sanitari sono disciplinate in maniera diversa: per gli odontoiatri provvede l'art. 367, per gli altri sanitari provvede l'art. 365.

Per gli odontoiatri l'art. 367 prescrive soltanto che *siano stati legalmente abilitati in virtù di disposizioni anteriori alla legge del 1924*; e non prescrive niente di più. Per i medici, chirurghi, farmacisti ecc., l'art. 365 lettera *b* prescrive che detti sanitari « abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'Interno l'autorizzazione ad esercitare nel Regno ai sensi del Decreto-legge 22 marzo 1923 ». Dunque disposizioni diverse e trattamento diverso. Se gli odontoiatri abilitati dovessero essere soltanto quelli in regola con la legge del 22 marzo 1923, il legislatore l'avrebbe detto espressamente, *come l'ha detto nel caso degli altri sanitari*. Non avendolo detto, significa, in maniera indubbia, che il legislatore ha voluto concedere ai pochi odontoiatri (esclusi per reclamo intempestivo come confessa il Ministero nella sua ricordata relazione) una sanatoria piena, che si con-

creta nel riconoscimento della permanenza di una abilitazione già ottenuta in base ad una delle disposizioni di legge anteriori al 1924.

I tre criteri che le Preleggi pongono a fondamento dell'interpretazione delle norme legislative confermano, dunque, la tesi che è stata accolta dall'Ecc.ma Corte di Cassazione ed è stata reietta dalla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie dove, accanto ad autorevoli giuristi, siedono in prevalenza egregi sanitari a vigile tutela dei loro interessi professionali.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

La sentenza 10 novembre 1936 resa dalla Terza Sezione Penale di cotesta Ecc.ma Corte di Cassazione (sentenza che abbiamo prodotta in copia autentica) conferma, punto per punto, il nostro esame interpretativo della norma di legge, e stabilisce, con l'autorità del suo giudicato, questa massima:

« I dentisti che, essendo muniti di diplomi esteri, vennero provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale, in forza del D. L. 22 agosto 1915, anche se non ottennero l'abilitazione definitiva ai sensi del D. L. 22 marzo 1923, debbono considerarsi abilitati ad esercitare l'odontoiatria nel regno in forza dell'art. 367 delle disposizioni transitorie del testo unico delle leggi sanitarie ».

Questa è una massima di carattere e di portata generale, e non è affatto una... discriminante del reato di esercizio abusivo, come vorrebbe far credere l'impugnata decisione della Commissione Centrale. Il suo carattere di massima, applicabile a tutti i casi del genere, si manifesta nelle frequenti sentenze, rese recentemente, con le quali il magistrato penale, uniformandosi alla pronunzia della Corte di Cassazione, assolve sempre quei dentisti abilitati dalla legge del 1915 che vengono denunziati per esercizio abusivo della professione.

Ma (e qui richiamiamo l'attenzione di cotesta Ecc.ma Corte) la massima è stata accolta anche dal potere esecutivo, ed è stata accolta in piena libertà di scelta.

Infatti il Governo, di fronte al principio stabilito dalla Cassazione del Regno, aveva dinnanzi a sè, aperte e libere, due vie: o non accettare quella massima e provocare la interpretazione autentica della disposizione di legge; o farvi omaggio, disponendo per la sua pratica applicazione.

La prima via importava un intervento legislativo, giacchè è canone statutario che l'interpretazione delle leggi spetti al potere legislativo. E, data la natura della materia, era agevole un pronto intervento mediante un decreto-legge, da convertirsi in legge.

Scartata questa via, indubbiamente perchè contraria alle intenzioni del Governo, esso ha preso atto della interpretazione data dalla Corte di Cassazione alla disposizione transitoria

del Testo Unico, ed ha portato a conoscenza dei Prefetti del Regno la massima stabilita dalla Corte del diritto.

Nella circolare emanata, nella primavera del 1937, dal Ministero dell'Interno alle LL. EE. i Prefetti si leggono queste parole:

« La questione (cioè la portata e il significato dell'art. 367
« T. U.) ha formato oggetto di esame da parte dell'autorità giu-
« diziaria, in occasione della contravvenzione elevata per eser-
« cizio abusivo a carico di uno degli interessati ed è giunta fino
« alla Corte di Cassazione, la quale, con decisione pronunciata
« il 10 novembre 1936, ha ritenuto che il 2° comma dell'art. 367
« del T. U. suindicato dovesse essere interpretato come conva-
« lida definitiva dell'autorizzazione concessa ai dentisti pratici
« col decreto luogotenenziale del 1915, quantunque tale auto-
« rizzazione, che aveva efficacia limitata alla durata della guer-
« ra, non sia stata convertita per qualsiasi motivo in autorizza-
« zione stabile a termini del citato decreto 22 marzo 1923,
« n. 795.

« Di fronte alla esplicita interpretazione data dal Supremo
« Collegio al citato articolo, *necessita ora provvedere sulle do-*
« mande dei singoli dentisti ».

E qui la circolare si dilunga ad avvertire che, poichè occorre per l'esercizio professionale l'iscrizione nell'albo aggiunto dei dentisti, i Sindacati Medici Provinciali debbono provvedere a che « *l'iscrizione debba aver luogo* » quando l'aspirante

dimostri di avere tutti i requisiti richiesti dal D. L. del 22 agosto 1915.

Dunque il Governo, cioè il potere esecutivo che, per delega legislativa, ha compilato ed emanato il Testo Unico delle leggi sanitarie, riconosce con questo suo comportamento che l'interpretazione data dalla Suprema Corte non è affatto in contrasto con le sue intenzioni, con i suoi confessati propositi, con quella difesa della Sanità pubblica che è commessa al suo ufficio; e riconosce altresì che quell'interpretazione può e deve essere accolta anche per un senso di equità verso un « esiguo numero » di dentisti ai quali un già lungo e lodevole esercizio della professione conferisce una fondata aspettativa alla sistemazione.

LA COMMISSIONE CENTRALE E I SUOI COMPITI.

Mentre il Ministero dell'Interno ha fatto omaggio al giudicato della Cassazione, è insorta, invece, contro tale giudicato, la Commissione Centrale per le professioni sanitarie. In quella Commissione, dove gli interessi professionali hanno una voce prevalente, la sentenza della Corte Suprema è stata contraddetta e reietta.

Basta accennare a questa strana situazione perchè la saggezza di cotesta Ecc.ma Corte faccia giustizia di così audace

tentativo. Il compito di affermare ciò che la legge intende dire, l'ufficio di determinare la portata delle disposizioni legislative, la facoltà di governare ed applicare la legge, spettano alla Suprema Corte del Diritto e non a consessi amministrativi con funzioni speciali. Nessun dubbio quindi che il giudicato della Commissione Centrale per le Professioni sanitarie sia inficiato di incompetenza e debba essere riparato.

Quando questa riparazione verrà, e quando la disposizione transitoria del Testo Unico sarà riconfermata nei termini già stabiliti dalla saggezza della Corte, la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie potrà riprendere la sua funzione, più modesta ma certamente utile. E cioè potrà, col prudente esame delle particolari condizioni dei singoli ricorrenti nei confronti dei requisiti di legge, esercitare quel controllo mediante il quale si eviterà « quell'ammissione meccanica », quel « detrimento degli interessi generali », su cui si sofferma la decisione impugnata, con l'evidente intenzione di preoccupare sè stessa e anche gli altri. Ma le Ecc.me Sezioni Unite sono troppo in alto per essere sfiorate da così vani timori.

Roma, 20 gennaio 1940.

Avv. IVANOE BONOMI

Avv. Ivano Bonomi

SENTENZA DELLE SEZIONE UNITE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Udienze del 1° Febbraio 1940

Nei ricorsi dei Signori:

ARIANO EUGENIO

BERGONZONI SILVIO

SPERNZZATI PIERLUIGI

SOMMER GIOVANNI

GERRUTI CESARE

In diritto

Osserva che giuridicamente fondate si appalesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimo contraddittorio.

E' fuor di dubbio che i poteri attribuiti dalle vigenti leggi sanitarie, rispettivamente, ai Sindacati Provinciali dei Medici ed alla Commissione Centrale, per ciò che concerne l'iscrizione, il mantenimento o la radiazione degli interessati negli al-

bi professionali, abbiano carattere giurisdizionale; e che, appunto, come pronuncia di una giurisdizione speciale la legge considera la decisione della Commissione Centrale, quando contro la stessa consente il ricorso, per incompetenza ed eccesso di potere, e queste Sezioni Unite, cui spetta il compito di vegliare alla osservanza delle norme delimitatrici delle funzioni giurisdizionali.

Quelli siano i legittimi contraddittori in quel particolare giudizio, che si svolge, in primo grado, avanti il Sindacato Provinciale, ed, in secondo grado, avanti la Commissione Centrale, chiaramente risulta dagli articoli 11 e 28 del Regio Decreto Legge 5 Marzo 1935 n.184, in cui sono dettate le norme per la notificazione delle decisioni alle diverse parti, ed è loro concessa la facoltà di ricorrere contro le decisioni entro termini prefissi, parti espressamente indicate nella persona dell'interessato, del Prefetto della Provincia e del Procuratore del Re presso il Tribunale del Capoluogo della Provincia medesima.

Ne consegue che, all'infuori di codeste persone,

niuno può assumere la veste di legittimo contraddittorio, ed ancor meno l'organo che ha messo la decisione in primo grado del giudizio. Sicchè nel caso concreto, essendo stato il ricorso notificato al Sindacato Provinciale, e non al Prefetto della Provincia ed al Procuratore del Re, manca il legittimo contraddittorio; e quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ma, oltre che sotto l'aspetto processuale anzidetto (non sarà superfluo il rilevarlo), l'inammissibilità del ricorso balza, ictu oculi, manifesta del tenore delle censure mosse alla decisione impugnata; le quali, sostanzialmente, si risolvono in altrettante, pretese, violazioni di legge o di principi di diritto, su cui non è dato il portare in dibattito in questa sede.

In effetti, alla Commissione Centrale si addebita di avere interpretato, ai fini della sua decisione, talune disposizioni delle leggi sanitarie, senza tenere conto, per un verso, della presunta intenzione del legislatore, e, per l'altro, della in-

interpretazione datavi dalla Corte di Cassazione, in sede penale, il che, se pure fosse avvenuto, non realizzerebbe una delle ipotesi di incompetenza o di eccesso di potere, le sole che consentono il controllo di queste Sezioni Unite.

Non è da confondere l'esistenza della potestà giurisdizionale con l'esercizio di essa, e però, quand'anche la Commissione avesse male esercitato la sua potestà nel negare la iscrizione del ricorrente nell'albo professionale, per la rilevata mancanza dei requisiti di legge, non per questo avrebbe usurpato poteri giurisdizionali, attribuiti dall'ordinamento giuridico ad altro organo di giurisdizione, od avrebbe invaso un campo sottratto ad ogni intervento di potestà giurisdizionale, incorrendo, nel primo caso, nel vizio della incompetenza, e nel secondo, in quello dell'eccesso di potere.

Voler contestare, come fa il ricorrente, e quelle che sia la natura del diritto da lui vantato in giudizio, al Sindacato Provinciale, prima, e poi

alla Commissione Centrale la potestà di verificare, caso per caso, il concorso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo professionale, interpretando, all'occorrenza, con piena libertà di esame, le disposizioni delle leggi sanitarie, che regolano la materia, significa negare, addirittura, il fondamento dei poteri giurisdizionali de mandati a codesti organi.

Ond'è che, anchè sotto questo profilo, il ricorso appare ugualmente inammissibile.

In quanto alle spese di questo grado del giudizio, avuto riguardo alle particolari circostanze, può disporsene la compensazione.

Per questi motivi

La Corte

Dichiara inammissibile il ricorso, ed ordina la confisca del deposito.

Dichiara compensate le spese

Così deciso in Camera di Consiglio il 1° febbraio 1940-XVIII°.-

Seguono le firme.

Pubblicata a norma dell'articolo 366 C.P.C. oggi 7
Marzo 1940-XVIII.

Il Cancelliere di Sezione

F.to V. Cipriani

Registrate a Roma il 22 Marzo 1940-XVIII°

Vol. 568 N. 6461 atti giudiziari

esatte lire centotrentatre e centesimi 40 de Bonomi

Il Procuratore Superiore

F.to Ferri R.

diritto fisso 0.15

*pubblicato il
9 marzo 1940*

SENTENZA DELLE SEZIONE UNITE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Udienza del 1° Febbraio 1940

Nei ricorsi dei Signori:

ARIANO EUGENIO

BERGONZONI SILVIO

SPERNAZZATI PIERLUIGI

SOMMER GIOVANNI

GERRUTI CESARE

In diritto

Osserva che giuridicamente fondate si appalesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimo contraddittorio.

E' fuor di dubbio che i poteri attribuiti dalle vigenti leggi sanitarie, rispettivamente, ai Sindacati Provinciali dei Medici ed alla Commissione Centrale, per ciò che concerne l'iscrizione, il mantenimento o la radiazione degli interessati negli al-

bi professionali, abbiano carattere giurisdizionale; e che, appunto, come pronuncia di una giurisdizione speciale la legge considera la decisione della Commissione Centrale, quando contro la stessa consente il ricorso, per incompetenza ed eccesso di potere, a queste Sezioni Unite, cui spetta il compito di vegliare alla osservanza delle norme delimitatrici delle funzioni giurisdizionali.

Quasi siano i legittimi contraddittori in quel particolare giudizio, che si svolge, in primo grado, avanti il Sindacato Provinciale, ed, in secondo grado, avanti la Commissione Centrale, chiaramente risulta dagli articoli 11 e 28 del Regio Decreto Legge 5 Marzo 1935 n.184, in cui sono dettate le norme per la notificazione delle decisioni alle diverse parti, ed è loro concessa la facoltà di ricorrere contro le decisioni entro termini prefissi, parti espressamente indicate nella persona dell'interessato, del Prefetto della Provincia e del Procuratore del Re presso il Tribunale del Capoluogo della Provincia medesima.

Ne consegue che, all'infuori di codeste persone,

niuno può assumere la veste di legittimo contraddittorio, ed ancor meno l'organo che ha messo la decisione in primo grado del giudizio. Sicchè nel caso concreto, essendo stato il ricorso notificato al Sindacato Provinciale, e non al Prefetto della Provincia ed al Procuratore del Re, manca il legittimo contraddittorio; e quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ma, oltre che sotto l'aspetto processuale anzidetto (non sarà superfluo il rilevarlo), l'inammissibilità del ricorso balza, ictu oculi, manifesta dal tenore delle censure mosse alla decisione impugnata; le quali, sostanzialmente, si risolvono in altrettante, pretese, violazioni di legge o di principi di diritto, su cui non è dato il portare in dibattito in questa sede.

In effetti, alla Commissione Centrale si addebita di avere interpretato, ai fini della sua decisione, talune disposizioni delle leggi sanitarie, senza tenere conto, per un verso, della presunta intenzione del legislatore, e, per l'altro, della in-

interpretazione datavi dalla Corte di Cassazione, in sede penale, il che, se pure fosse avvenuto, non realizzerebbe una delle ipotesi di incompetenza o di eccesso di potere, le sole che consentono il controllo di queste Sezioni Unite.

Non è da confondere l'esistenza della potestà giurisdizionale con l'esercizio di essa, e però, quand'anche la Commissione avesse male esercitato la sua potestà nel negare la iscrizione del ricorrente nell'albo professionale, per la rilevata mancanza dei requisiti di legge, non per questo avrebbe usurpato poteri giurisdizionali, attribuiti dall'ordinamento giuridico ad altro organo di giurisdizione, od avrebbe invaso un campo sottratto ad ogni intervento di potestà giurisdizionale, incorrendo, nel primo caso, nel vizio della incompetenza, e nel secondo, in quello dell'eccesso di potere.

Voler contestare, come fa il ricorrente, e quale che sia la natura del diritto da lui vantato in giudizio, al Sindacato Provinciale, prima, e poi

alla Commissione Centrale le potestà di verificare, caso per caso, il concorso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo professionale, interpretando, all'occorrenza, con piena libertà di esame, le disposizioni delle leggi sanitarie, che regolano la materia, significa negare, addirittura, il fondamento dei poteri giurisdizionali demandati a codesti organi.

Ond'è che, anchè sotto questo profilo, il ricorso appare ugualmente inammissibile.

In quanto alle spese di questo grado del giudizio, avuto riguardo alle particolari circostanze, può disporgene la compensazione.

Per questi motivi

La Corte

Dichiara inammissibile il ricorso, ed ordina la confisca del deposito.

Dichiara compensate le spese

Così deciso in Camera di Consiglio il 1° febbraio 1940-XVIII°.-

Seguono le firme.

Pubblicata a norma dell'articolo 366 C.P.C. oggi 7
Marzo 1940-XVIII.

Il Cancelliere di Sezione

F.to V. Cipriani

Registrata a Roma il 22 Marzo 1940-XVIII°

Vol. 568 N. 6461 atti giudiziari

esatte lire centotrentetre e centesimi 40 da Bonomi

Il Procuratore Superiore

F.to Ferri R.

diritto fisso 0.15

Napoli di 22 Aprile 1960 -

Spett.lezza Bonomi.

Merci il vostro saggio e disinteressato consiglio, come mio fratello di si convinto della inutilità di far visitare il puericordo in fase di notte il 2h e m. e vi ringrazio infinitamente del vostro gentile interessamento.

Perdonate il ritardo nel rispondere quanto sopra, ma ciò è avvenuto per la incertezza sul da farsi.

Fogliate gradire i nostri auguri
molti e fervori miei.

Il
Giovanni Ferrigno

1844

Received of the

of the ...

...



Roma, li 7-3-1910

Anno 1910

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

AFFARI CIVILI

In esecuzione delle disposizioni regolamentari Vi
partecipo che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi,

ha *decretato*
che il

AVVISO

di pubblicazione di sentenza
nella causa

Orlando Eugenio
Conte di ...
Medici ...

189

Vi invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi,
il pagamento della tassa di registro e di quella speciale
di bollo, direttamente all' Ufficio del Registro atti Giudi-
ziari di Roma, e di curare, dopo aver adempiuto a tale
formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e
la liquidazione del deposito della carta bollata per la
redazione della sentenza.

Ill.mo
Sig. Avv. *Edo. ...*
Romano

Cesare de Bernardis
Roma

IL CANCELLIERE

A. ...



Roma, li 7 maggio 1910 - Anno 1910

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

AFFARI CIVILI

In esecuzione delle disposizioni regolamentari Vi
partecipo che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi,

ha dichiarato inammissibile il ricorso

AVVISO

di pubblicazione di sentenza
nella causa

Cerullo Cesare
e
Sindacato Peripartita
Mediceo Massimo

783

Vi invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi,
il pagamento della tassa di registro e di quella speciale
di bollo, direttamente all' Ufficio del Registro atti Giudi-
ziari di Roma, e di curare, dopo aver adempiuto a tale
formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e
la liquidazione del deposito della carta bollata per la
redazione della sentenza.

Ill.mo

Sig. Avv. Cesare Cerullo

IL CANCELLIERE

stat 99

55,651

11/5



Roma, li 7 marzo 1910 - Anno 1911

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

[Signature]
AFFARI CIVILI

In esecuzione delle disposizioni regolamentari Vi
partecipo che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi,
ha discreetamente immunitato
la lite e i ricorsi

AVVISO

di pubblicazione di sentenza
nella causa

Giuseppe Peruzzi
vs
Luigi Peruzzi
eff. soc. Peruzzi

781

Vi invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi,
il pagamento della tassa di registro e di quella speciale
di bollo, direttamente all' Ufficio del Registro atti Giudiziari di Roma, e di curare, dopo aver adempiuto a tale
formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e
la liquidazione del deposito della carta bollata per la
redazione della sentenza.

Ill.mo
Sig. Avv. [Signature]

[Signature]
[Signature]

IL CANCELLIERE

[Signature]



Roma, li 7 marzo 1910 - Anno VIII

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

AFFARI CIVILI

In esecuzione delle disposizioni regolamentari Vi
partecipo che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi,

ha *decretato* *con*
che il ricorso

AVVISO

di pubblicazione di sentenza

nella causa

Sumner Giovanni

Catarina
Fabruo 185

Luigiato Prov. Spedia
ufficiale

Vi invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi,
il pagamento della tassa di registro e di quella speciale
di bollo, direttamente all' Ufficio del Registro atti Giudi-
ziari di Roma, e di curare, dopo aver adempiuto a tale
formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e
la liquidazione del deposito della carta bollata per la
redazione della sentenza.

Ill.mo
Sig. Avv. *Esc. Muro*
Bonanno

Cesare De Bonnardis
Roma

IL CANCELLIERE

Scipione



Roma, li *7 marzo* 19*10* - Anno *1910*

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

[Signature]
AFFARI CIVILI

In esecuzione delle disposizioni regolamentari Vi
partecipo che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi,
ha *disdegnato revocazioni*
che il ricorso

AVVISO

di pubblicazione di sentenza
nella causa

Benjamin Silvio
Indirizzo: Via del Corso

780
120

Vi invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi,
il pagamento della tassa di registro e di quella speciale
di bollo, direttamente all' Ufficio del Registro atti Giudi-
ziari di Roma, e di curare, dopo aver adempiuto a tale
formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e
la liquidazione del deposito della carta bollata per la
redazione della sentenza.

Ill.mo
Sig. Avv. *[Signature]*

Cesare De Bernardis
Roma

IL CANCELLIERE

[Signature]

J. E. Bennett